

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 26 aprile 2018 — Grup Servicii Petroliere SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili**

(Causa C-291/18)

(2018/C 259/36)

*Lingua processuale: il rumeno*

**Giudice del rinvio**

Curtea de Apel București

**Parti**

*Ricorrente:* Grup Servicii Petroliere SA

*Convenute:* Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applica, in determinate condizioni, alla cessione di piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici, ossia se la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice rientri nella nozione di «nave» ai sensi della predetta norma di diritto dell'Unione, dal momento che tale norma risulta disciplinare, in base al titolo del capo 7 della medesima direttiva, le «esenzioni connesse ai trasporti internazionali».
- 2) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se dall'interpretazione dell'articolo 148, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), della direttiva 2006/112/CE, risulti che costituisce una condizione essenziale per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto il fatto che, durante il suo utilizzo (come attività commerciale/industriale), la piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, che ha navigato sino in alto mare, debba rimanervi effettivamente in stato di mobilità, galleggiamento, con spostamento in mare da un punto ad un altro, per un periodo di tempo maggiore di quello in cui si trova in condizione stazionaria, immobile, conseguente all'attività di perforazione in mare, ossia se l'attività di navigazione debba essere effettivamente prevalente rispetto a quella di perforazione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spagna) il 26 aprile 2018 — Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega**

(Causa C-293/18)

(2018/C 259/37)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

*Convenute:* Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se debba ritenersi che i lavoratori assunti con un contratto in applicazione dell'articolo 20 della Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, rientrino nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso tra la CES, la UNICE e il CEEP, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 <sup>(1)</sup>.
- 2) Se debba ritenersi che l'indennità per l'estinzione dei contratti di lavoro costituisca una condizione di impiego ai sensi [della clausola] 4 dell'Accordo quadro.
- 3) In caso di risposta affermativa alle questioni di cui sopra, se debba ritenersi che l'estinzione del contratto di lavoro dei lavoratori assunti con un contratto in applicazione della Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, sia paragonabile con l'estinzione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per cause oggettive ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto dei lavoratori.
- 4) In caso di risposta affermativa, se sussista una causa di ordine legislativo che giustifichi le differenze.

<sup>(1)</sup> Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação do Porto (Portogallo) il  
30 aprile 2018 — Mediterranean Shipping Company (Portogallo) — Agentes de Navegação SA /  
Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA**

(Causa C-295/18)

(2018/C 259/38)

*Lingua processuale: il portoghese*

### Giudice del rinvio

Tribunal da Relação do Porto

### Parti

*Ricorrente:* Mediterranean Shipping Company (Portogallo) — Agentes de Navegação SA

*Convenuti:* Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

### Questioni pregiudiziali

- A) Se l'articolo 2 della direttiva 2007/64/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che nel campo di applicazione della direttiva, come definito da tale disposizione, rientra l'esecuzione di un ordine di pagamento tramite addebito diretto disposto da un ente terzo su un conto non intestatogli e il cui titolare non abbia stipulato con il rispettivo istituto di credito un contratto di servizi di pagamento per singole operazioni o un contratto quadro per la prestazione di servizi di pagamento;
- B) Nel caso di risposta affermativa alla questione sub II-A) e sempre nel medesimo contesto: se il titolare del conto possa essere considerato un utente di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 58 della medesima direttiva.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1)